CAMERA DEI DEPUTATI N. 1350

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIATA, DI GIUSEPPE, OSNATO, ZUCCONI, TRANCASSINI, DEIDDA, MATERA

Istituzione di un fondo per l'erogazione di contributi volti a contenere gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale nonché introduzione di un prelievo straordinario di solidarietà a carico delle banche, degli intermediari finanziari e delle compagnie di assicurazione per il finanziamento del medesimo fondo

Presentata il 1° agosto 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge ha l'obiettivo di fornire una risposta tempestiva e solidale nei confronti dei cittadini in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a seguito dell'incremento dei tassi di interesse di riferimento da parte del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) innalzati di 25 punti base, e di porre le fondamenta per un sistema bancario più sostenibile attento alle fasce meno abbienti della società. Tale incremento dei tassi di interesse ha infatti inciso in maniera determinante sulle spese delle famiglie: i nuovi mutui a tasso fisso registrano un tasso di interesse medio superiore al 4 per cento, mentre i mutui a tasso variabile sono arrivati al 2,8 per cento, con incrementi delle rate di quasi il 40 per cento. È evidente come tale condizione se da un lato abbia determinato un sacrificio per i cittadini, dall'altro lato abbia rappresentato un beneficio nei confronti degli istituti bancari. Pertanto, è dovere dello Stato rispondere in maniera adeguata a sostegno delle famiglie che ad oggi destinano gran parte dei loro proventi alla « prima casa », quale diritto internazionalmente riconosciuto e pilastro

dell'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Per le ragioni soprarichiamate, la presente proposta di legge intende potenziare le misure per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse e porre le fondamenta per un meccanismo virtuoso di sostenibilità bancaria a sostegno dei cittadini in difficoltà.

A tal fine, l'articolo 1 reca le finalità della legge che mira alla costituzione di un modello sostenibile della circolarità delle risorse bancarie, nel rispetto e a tutela dell'articolo 32 della Costituzione, al fine di garantire l'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, rimuovendo gli ostacoli economici nei confronti delle classi meno abbienti e incidendo sugli extra-profitti delle banche generati da tali aumenti, attraverso disposizioni volte a realizzare un sistema capace di rispondere in maniera adeguata alle esigenze di cassa causate da fenomeni emergenziali a tutela dei cittadini.

L'articolo 2, al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse sui mutui, istituisce fino al 31 dicembre 2023 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario nella misura del 5 per cento sulle entrate degli istituti bancari dovute all'incremento dei tassi di interesse che sia superiore a 10 milioni di euro. Tale prelievo è applicabile con riferimento al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Tale contributo è liquidato e versato per il 30 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte, a saldo, entro il 31 marzo 2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Fondo mutuo sostenibile, finanziato con le risorse derivanti dal prelievo previsto dall'articolo 2 e finalizzato, dunque, all'erogazione di un contributo per fronteggiare l'aumento dei tassi di interesse e da destinare al pagamento delle rate del mutuo per la « prima casa », entro il limite massimo di 600 euro, per i cittadini con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, al fine di garantire l'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, di impedire l'ulteriore acuirsi delle diseguaglianze economiche e sociali e del divario esistente, nonché di garantire l'effettiva ridistribuzione delle risorse a sostegno delle fasce più deboli e l'attuazione di un reale principio di circolarità e di sostenibilità bancaria delle risorse reca disposizioni volte a favorire:

a) la circolarità delle risorse al fine di garantire l'uso razionale e solidale degli extra-profitti bancari;

b) l'adattamento alle oscillazioni del mercato finanziario e l'adozione di un modello sostenibile di ridistribuzione delle risorse in grado di attutire gli squilibri economici dovuti alle alterazioni sistemiche non prevedibili del mercato e il conseguente aumento dei tassi di interesse dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale nonché di rispondere adeguatamente alle emergenze di cassa;

c) la tutela delle fasce più deboli della società, la circolazione delle risorse e l'applicazione del principio della giusta distribuzione e dell'equa e solidale riallocazione delle risorse;

d) la garanzia di uno Stato solidale teso alla risoluzione delle disparità economiche a livello macroeconomico e capace di rispondere alle emergenze di cassa coinvolgendo i soggetti detentori di risorse in eccesso al fine di ritardare il coinvolgimento delle fasce meno abbienti;

e) il sostegno dello Stato nel pagamento dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale e nella tutela dei beni di prima necessità, per garantire la piena frui-

bilità del diritto alla casa e a preservare il nucleo familiare.

Art. 2.

(Introduzione di un prelievo straordinario di solidarietà per il contenimento degli effetti dell'aumento dei tassi di interesse)

1. Al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse, è istituito, fino al 31 dicembre 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico dei seguenti soggetti operanti nel territorio dello Stato: banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento delle entrate derivante dall'applicazione del tasso di interesse nella misura del 5 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 10.000.000.

3. Ai fini del calcolo delle entrate di cui al comma 2, si considera il periodo di riferimento dal 31 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, rispetto alle entrate del periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui al comma 2 le entrate derivanti dall'applicazione di tassi di interesse per attività di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1.

4. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 30 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte, a saldo, entro il 31 marzo

2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

5. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini della riscossione del contributo di cui al presente articolo, dell'accertamento e delle relative sanzioni nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi.

Art. 3.

(Istituzione del Fondo mutuo sostenibile)

1. I contributi derivanti dal prelievo previsto dall'articolo 3 sono destinati all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Fondo mutuo sostenibile, di seguito denominato « Fondo », finalizzato al sostegno solidale dello Stato per il pagamento del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale in favore delle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per fare fronte all'aumento dei tassi di interessi sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, entro il limite di 600 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del Fondo.

3. Le risorse del Fondo determinate ai sensi del presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0049170